

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E LA REGIONE CAMPANIA

PER LA FORMAZIONE DI LAUREANDI DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

La Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente On. le Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica in Via Santa Lucia n. 81 Napoli

E

L'Università degli Studi di Napoli Federico II – C.F.00876220633 – rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Matteo LORITO e a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 n. 24;

PREMESSE

Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";

Visto, in particolare, il 3° comma dell'art.6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, concernente il "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei", come modificato e sostituito dal D.M. n. 270 del 22.10.2004;

Vista la Legge 251/2000 che ha disciplinato le professioni sanitarie, prevedendo la figura del Dirigente del servizio per ciascuna specifica area professionale nonché il percorso formativo specialistico/magistrale per l'accesso al ruolo dirigenziale;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 10 aprile 2001 che affida gli specifici Servizi delle Professioni Sanitarie ai rispettivi professionisti delle quattro aree professionali di cui alla legge 251/2000;

Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 relativo alle determinazioni delle classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie;

Vista la Legge 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D.M. n. 1154 del 14.10.2021 e il Decreto Direttoriale MUR n. 2711 del 22.11.2021;

Visto il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella seduta del 27 luglio 2022 recante “Linee guida per la definizione dei Protocolli D'intesa Ex Art. 6, Comma 3, D.Lgs 502/92 S.M.I. per La Formazione delle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000”;

Richiamato il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

Richiamati i vigenti Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

Preso atto delle diverse realtà del SSN con cui gli Atenei si convenzionano;

Considerata la necessità di adeguare il Protocollo d'Intesa in parola alla realtà territoriale;

Vista, infine, l'approvazione del Protocollo d'Intesa da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, rispettivamente nelle sedute del 21.12.2022

Considerato, inoltre, che il precedente Protocollo d'Intesa, di durata triennale, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 16/10/2018 fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II è stata prorogata, per l'a.a. 2021/2022 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 22/02/2022

Ravvisata, pertanto, la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un Nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II che sia conforme al succitato impianto normativo tale da disciplinare i rapporti tra i due Enti, al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.00. e agli I.R.C.C.S. di svolgere, presso le loro sedi, gli interi corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

Alla luce di tali premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

“Oggetto”

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per l'espletamento dei corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni sanitarie.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II attiva, in accordo con la Regione Campania, i corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie attenendosi alle modalità previste dall'ordinamento e dal presente Protocollo d'Intesa, al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti. I Corsi di laurea triennale si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante), con rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi di laurea triennale e magistrale delle professioni sanitarie sono incardinati presso le strutture didattiche dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed attivati presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento (A.O.U. Federico II) e presso le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni Private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del Decreto Ministeriale 24.09.1997 e ss.mm.ii.

La formazione degli studenti dei Corsi di Laurea di cui al comma 2, che avrà inizio dall'anno accademico 2022/2023 nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi individuati da apposito Decreto del M.U.R., sarà svolta presso le strutture didattiche dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N. di cui al precedente comma, determinate annualmente unitamente al numero degli studenti iscrivibili presso ciascuna di esse, secondo le modalità definite dal successivo art. 14.

Art. 3 "Sedi esterne"

Le strutture, sedi di formazione esterne all'A.O.U. dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Azienda di riferimento - debbono avere i requisiti specifici stabiliti ai fini dell'accREDITAMENTO dal Decreto Ministeriale 24.09.1997 e ss.mm.ii.

Art. 4 "Affidamento corsi di insegnamento"

I corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario che si svolgono presso le strutture didattiche della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sono affidati - secondo le norme previste dalla legislazione universitaria - a personale docente universitario, ad esperti esterni alla docenza universitaria mediante contratto di diritto privato, ovvero al personale di cui all'art. 64 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 e ss.mm.ii., che opera presso l'A.O.U. Federico II con oneri a carico dell'Azienda stessa. Tali incarichi possono avere durata triennale.

La Direzione Generale dell'AOU emana il bando, riceve le domande e le inoltra alla Scuola di Medicina e Chirurgia, corredate da nulla osta del Direttore Generale, dopo avere effettuato eventuali esclusioni dei candidati non in possesso dei requisiti previsti dal bando. La valutazione comparativa è demandata alle Commissioni di Coordinamento Didattico dei singoli Corsi di Laurea.

Il Direttore Generale dell'AOU provvede all'approvazione degli atti delle Commissioni e all'affidamento degli incarichi.

L'affidamento delle funzioni di Coordinatore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio, di tutor didattico/professionale e di guida/assistente di tirocinio di cui all'art. 7 spetta, di norma, al personale di cui all'art. 64 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 e ss.mm.ii., che opera presso l'A.O.U., in possesso di laurea dello specifico profilo professionale del singolo Corso di Studio o titolo equipollente, secondo le modalità previste dall'art. 7.

L'Università potrà anche stipulare specifiche convenzioni con aziende esterne e/o con liberi professionisti non afferenti al SSN/SSR per garantire le esperienze di tirocinio e l'individuazione di figure per le funzioni tutoriali, nonché per le figure specialistiche aggiuntive, quando tali professionalità non sono disponibili nel SSN/SSR in misura sufficiente ad assicurare il pieno supporto del Corso di Laurea.

Art. 5
"Docenze e insegnamenti presso sedi esterne"

Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCCS o altre strutture del SSN, la titolarità dei Corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento universitario è affidata a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti dal bando emanato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

La procedura di affidamento al personale dipendente delle strutture esterne presso le quali si svolge la formazione prevede l'emanazione e la pubblicazione di un bando per la copertura degli insegnamenti da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, per ciascuna sede di formazione.

Le sedi di formazione provvedono alla ricezione e protocollazione delle domande di partecipazione, al controllo amministrativo delle stesse con eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di partecipazione e l'inoltro delle domande alla Scuola di Medicina e Chirurgia. La valutazione comparativa è demandata alle Commissioni istituite dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. Gli atti relativi alla valutazione comparativa vengono custoditi presso la segreteria dei singoli Corsi di laurea.

La valutazione comparativa concerne:

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) l'eventuale pregressa esperienza didattica universitaria;
- 3) i titoli scientifici che documentano l'attività di ricerca svolta.

I docenti non universitari del SSN sono nominati per la durata massima di tre anni con delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, senza oneri per l'Università, su proposta delle predette Commissioni di valutazione comparativa delle istanze.

L'Università assicura:

- il supporto tecnico-amministrativo e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche professionalizzanti;
- per ciascun corso di studio il rispetto dei requisiti minimi di docenza e delle figure specialistiche aggiuntive previsti dalla disciplina di riferimento per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio; un numero di docenti universitari pari, di norma, ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del SSD dello specifico Profilo Professionale del Corso, necessari all'accREDITAMENTO del Corso stesso.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti richiesti, in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi verrà affidata a docenti universitari a seguito di bando emanato ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento degli incarichi d'insegnamento, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia su delibera del Consiglio della Scuola.

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia provvede al conferimento degli incarichi d'insegnamento, a seguito di delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta della Commissione di valutazione comparativa delle istanze istituita presso la predetta Scuola.

In caso di mancata disponibilità di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, la Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea potrà proporre al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia di affidare la titolarità dei corsi di insegnamento, nonché le attività didattiche integrative dei corsi di insegnamento, a soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica esterni alla struttura sanitaria sede del corso di laurea, mediante contratto di diritto privato da stipulare secondo le disposizioni normative vigenti.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del SSN è a carico della struttura sanitaria (ASL, AO, IRCCS) sede della formazione, che verserà all'Università degli Studi di Napoli Federico II, su richiesta della stessa, le somme destinate ai docenti universitari e ai docenti a contratto.

Nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti del ruolo sanitario delle strutture del S.S.N. presso le quali si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di insegnamento e/o di altre attività formative, proposte dalla Commissione di Coordinamento del Corso di Laurea, l'Università non assume alcun obbligo nei confronti dei suddetti dipendenti e non è responsabile di eventuali inadempienze o di ritardi nel pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Tali responsabilità rimangono a carico della struttura sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio, che ne dovranno curare la soluzione tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dalla Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

Art. 6

" Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea"

La Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea è costituita ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di Ateneo ed integrata dal/dai Coordinatore/i delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio, con voto consultivo.

Art. 7

"Coordinamento delle attività"

Referente per le attività didattiche delle sedi non universitarie nei confronti dell'Università è il Direttore Generale.

Il coordinamento organizzativo dell'attività formativa del Corso di Laurea, effettuato secondo le indicazioni della Commissione di Coordinamento Didattico di Corso di Laurea è demandato, in ciascuna delle sedi non universitarie, ad un Comitato di Coordinamento così composto:

- 1) un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea in sede esterna;
- 2) il Coordinatore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio.

Il docente universitario è proposto dalla Commissione di Coordinamento Didattico di Corso di Laurea e approvato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

I Coordinatori delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso), individuati tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e che siano in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica della rispettiva classe e, di norma, cinque anni di esperienza professionale nell'ambito della formazione, sono individuati a seguito di avviso di selezione emanato dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. La Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di laurea provvede alla valutazione comparativa delle istanze, formulando proposta di conferimento dell'incarico al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, che delibera in merito.

Il Coordinatore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio dura in carica tre anni. Alla scadenza del triennio, il Consiglio di Corso di Laurea sottopone a valutazione l'attività svolta e i risultati conseguiti dal Coordinatore, che solo in caso di esito positivo può essere confermato nell'incarico per il successivo triennio.

Il Coordinatore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio, ai sensi del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella seduta del 27 luglio 2022 recante *“Linee guida per la definizione dei Protocolli D'intesa Ex Art. 6, Comma 3, D.Lgs 502/92 S.M.i per La Formazione delle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000”*:

- gestisce le attività organizzative e didattico/cliniche atte a garantire l'adempimento della previsione in materia di formazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/92 ss.mm. e ii. la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare attenzione all' integrazione degli insegnamenti con il tirocinio clinico;
- progetta, organizza, e coordina le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
- identifica e propone l'accreditamento degli ambiti in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della casistica e delle opportunità formative;
- identifica le aree cliniche/settori da affidare ai tutor didattici/professionali;
- promuove livelli di integrazione e coordinamento con le direzioni delle strutture servizi della rete formativa di riferimento attraverso incontri periodici per concordare numerosità degli studenti da accogliere in tirocinio, il fabbisogno di tutor/guide/assistenti di tirocinio;

- identifica e condivide con le sedi di tirocinio i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità e impatto sulle competenze;
- sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
- garantisce che gli studenti accolti in tirocinio siano in possesso dei prerequisiti necessari alla loro sicurezza e a quella dei pazienti/utenti;
- assicura un sistema di valutazione delle competenze professionali attese in collaborazione con i tutor didattici/professionali;
- coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse.

Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto, di norma, almeno un tutor didattico/professionale per anno. È assicurato un rapporto tutor-studente necessario alla complessità formativa e ai modelli di tutorato.

Il tutor appartiene allo specifico profilo professionale del corso di laurea a cui è riferito e le sue funzioni sono finalizzate al supporto organizzativo del tirocinio, all'orientamento dello studente nel proprio percorso di studio e tirocinio nell'azienda sanitaria, a garantire l'acquisizione e la padronanza delle competenze professionali caratterizzanti lo specifico profilo professionale cui il corso di laurea è rivolto. Il tutor didattico/professionale deve essere preferibilmente in possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, oppure di master in tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione; possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative, ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni. È proposto dalla commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea.

Il tutor didattico/professionale:

- collabora con il Coordinatore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio ai processi di pianificazione, organizzazione del tirocinio;
- progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità;
- supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte;
- promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità;
- assume la referenza di un'area/settore clinico o tecnico nelle strutture della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui il tutor mantiene le competenze cliniche/tecniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
- progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio;
- contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

Art. 8

"Commissione Paritetica"

È istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.

La commissione è formata da 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nominati dal Rettore di cui almeno uno su proposta della Scuola di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed il Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale "Personale del Sistema Sanitario Regionale" e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine professionale.

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 9

"Tutela della salute e della sicurezza degli studenti"

Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dal D.Lgs 81/2008; i referti relativi ad ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale, tenuta a cura dell'Ente sede del corso.

L'obbligo di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei confronti degli studenti è a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell'Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente. L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art. 10

"Apporto dell'Università"

L'Università degli Studi di Napoli Federico II garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di studio nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5.

Gli studenti iscritti ai Corsi di studio che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e beneficiano dei servizi agli studenti (biblioteche, iniziative di internazionalizzazione) implementati dalla stessa Università presso la propria sede. Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Per le attività professionalizzanti (tirocinio o stage) faranno riferimento, attraverso il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, all'Azienda sede esterna del Corso di laurea dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di studio.

A copertura dei succitati oneri l'Università degli Studi di Napoli Federico II assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi in questione nella misura prevista e corrisponde alla Struttura del SSN, sede esterna di Corso di Laurea, un contributo pari al 10% dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

Art. 11 "Trattamento economico"

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea, inclusi gli oneri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al precedente art. 9, i costi del personale universitario e non universitario e gli oneri derivanti dal Coordinamento organizzativo di cui al precedente art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 il costo per ogni ora di attività didattica, conferita mediante affidamento d'insegnamento retribuito, è fissato in € 110,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo ed a carico del docente, oltre l'indennità di trasferta che verrà erogata dall' A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. direttamente agli interessati su richiesta degli stessi, tenendo conto della distanza. Relativamente al conferimento di incarichi d'insegnamento mediante contratto l'importo è fissato in € 80,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo e a carico del docente.

Ai fini della copertura finanziaria per l'attivazione degli insegnamenti da affidare a docenti universitari e a contratto, A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. provvederà al versamento delle somme richieste dall'Università in base alla programmazione didattica annuale inviata alle sedi esterne.

Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere certificato dalla struttura del S.S.N. sede del Corso di studio e successivamente ratificato dal Coordinatore del Corso di laurea, ai fini delle attività consequenziali.

Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà applicato a tutti gli insegnamenti che si svolgeranno nel medesimo anno accademico.

Art. 12 "Tirocinio"

L'attività formativa di tirocinio nelle strutture sanitarie e sociosanitarie deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che svolgono la funzione di tutor didattici/professionali in relazione alla complessità formativa ed è coordinato dal Coordinatore per le attività formative, professionalizzanti e di tirocinio. Le strutture sanitarie, sede di corso di laurea, mettono a disposizione divise per gli studenti e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti sale di esercitazione e attrezzature multimediali; tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in cui si svolge il tirocinio mettono a disposizione DPI, idonei locali spogliatoio per gli studenti. Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l'attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative. Le Aziende Sanitarie sede delle attività formative e professionalizzanti provvedono a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi che gli studenti possono causare ai pazienti durante le attività professionalizzanti.

Art.13
"Formazione ai sensi del D.lgs 81/08"

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", e, pertanto, i soggetti promotori (le Università) e ospitanti (le strutture sanitarie sedi periferiche di corso di studio e/o di tirocinio) assicurano le misure di tutela sanitaria (visite, riduzione dei rischi) e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale; sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 14
"Durata del Protocollo d'Intesa - Attivazione Corsi di Laurea e sedi"

Il presente Protocollo d'intesa ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel quinquennio. Alla scadenza del protocollo è consentita una proroga tecnica nelle more della sottoscrizione di un nuovo atto ovvero una conferma espressa del protocollo.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi di Laurea da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, saranno per ciascun anno accademico individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del competente Dirigente Regionale, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione Campania, che provvederà preventivamente ad acquisire il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attivazione presso le proprie sedi dei Corsi di laurea assumendone gli oneri previsti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Campania

On.le Vincenzo De Luca _____

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Prof. Matteo Lorito _____